



*Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento*

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO PER RLS: Il nuovo ruolo del preposto

Dott. Dario Oss Papot
Tecnico della Prevenzione

Trento, 22 maggio 2024
Sala dei 200, Via Brennero 182

CON IL PATROCINIO DELLA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Riferimento normativo

- Legge N. 215/2021
 - Modifiche agli articoli 18, 19, 26, 37 del T.U.

Evoluzione nel tempo

- Direttiva 391/89 CE: nessuna menzione
- D.Lgs. 626/94 => menzionato **5 volte**, ma senza darne la definizione
- D.Lgs. 81/08 => menzionato **più di 20 volte**
 - Compare la definizione di preposto, contenuta nell'articolo 2, comma 1 lett. e

Non è cambiata...

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Sovrintendere

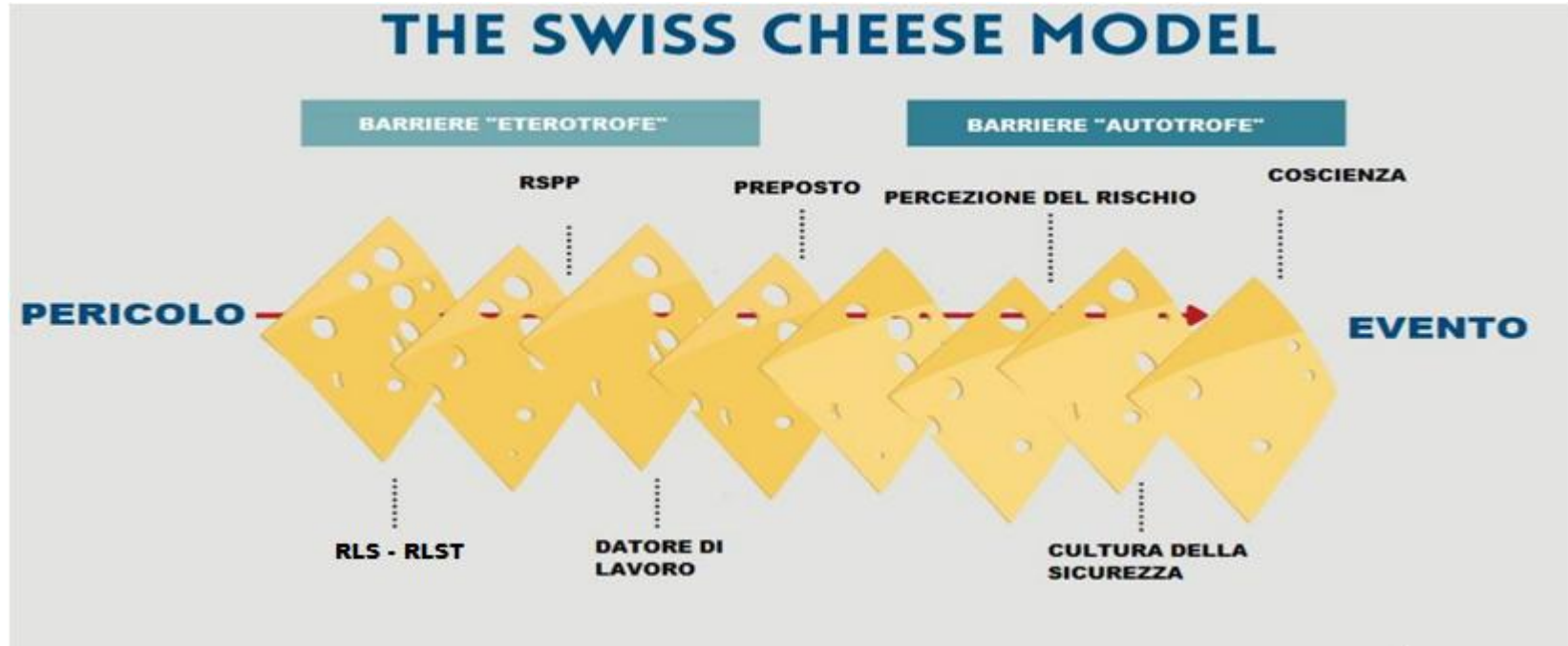
“un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi Dirigenti dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva”



Riflessioni

1. Ruolo organico nell'organizzazione, specializzazione;
2. Deve possedere particolari competenze professionali;
3. Deve possedere una posizione di rilievo gerarchico rispetto ai colleghi;
4. Nessun riferimento esplicito alla sua funzione di sicurezza

Preposto come barriera



Preposto sempre presente?

- In alcuni casi è espressamente previsto
 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisorie [art. 123 D.lgs. 81/08]
 - Costruzione, sistemazione, trasformazione e smaltimento di paratoie o cassoni [art. 149 D.lgs. 81/08]
 - Demolizioni [art. 151 D.lgs. 81/08]

Nei casi non esplicitamente previsti...

Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore.

- Il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.

- Il preposto deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.

Novità art. 18

- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 - individuazione formale del preposto

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività [analogia con RLS – art. 50]

Articolo 19

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Articolo 19 - aggiornato

*sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di **rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite** o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.*

Novità articolo 26

- il datore di lavoro è tenuto a indicare chiaramente [DuVRI] al committente il personale che ha la funzione di preposto.
 - [incaricato del committente, rappresentante del DL committente in tema di spazi confinati, ecc]

Novità articolo 37

- Aggiornamento biennale della formazione
 - Formazione particolare aggiuntiva per preposti
 - A oggi il riferimento è ancora l'accordo in CSR n°221/11 [8 ore, da aggiornare almeno ogni 5 anni con durata non inferiore alle 6 ore]

Formazione del preposto

- Non dimentichiamo la formazione disposta anche dai titoli successivi al I:
 - A esempio, articolo 97 comma 3-ter, obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria: formazione adeguata per i preposti che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili.
 - Il preposto nel montaggio/smontaggio ponteggi, apposizione segnaletica stradale, ecc.

Sentenza 25/09/2023 n° 38914

- Responsabilità del RLS
- Nel caso il RLS non azioni le attribuzioni previste dall'articolo 50 del T.U. nel momento in cui accerti una situazione di pericolo, **può rispondere** per omicidio o lesioni colpose?

Il fatto

- Un lavoratore, con mansioni contrattuali e qualifica di impiegato tecnico, durante il trasporto e stoccaggio di un carico di tubolari in acciaio tramite carrello elevatore, rimaneva schiacciato sotto il carico, riportando lesioni mortali.

Le contestazioni - DL

- Al datore di lavoro, colpa generica e colpa specifica per aver:
 - omesso di effettuare la VdR e aver definito le MPP idonee;
 - Consentito che il lavoratore svolgesse mansioni di magazziniere senza averlo formato, informato e addestrato per i compiti svolti;

Le contestazioni - RLS

- Al RLS [nonché membro del CdA della società], di aver concorso, in cooperazione colposa con il DL, a cagionare l'infortunio mortale:
 - attraverso contegni omissivi relativi alla promozione dell'elaborazione e attuazione delle MPP;
 - Non sollecitando il DL a effettuare la formazione dei dipendenti;
 - Non informando i responsabili aziendali dei rischi;

Punti chiave 1 - comunicazione

- Il RSPP, coinvolto nei procedimenti penali di primo e secondo grado, emergeva innocente stante la completezza del DVR e l'accertata comunicazione al DL relativa alla necessità di formare i lavoratori, in particolare per l'utilizzo del carrello [tempo prima si era verificato un analogo infortunio mortale];

Punti chiave 2 - figure di garanzia

- Il RLS non ha in capo una posizione di garanzia propria: tale fatto non è stato valutato come rilevante. La condotta totalmente omissiva del RLS, rispetto alle sue attribuzioni [*compiti*] ex art. 50, è stata considerata un contribuito causale al verificarsi dell'evento.

Punti chiave 3 - nuova visione

- La condotta [totalmente] omissiva del RLS rispetto alle sue attribuzioni aveva come conseguenza naturale il venire meno della legittimazione da parte dei lavoratori che lo hanno eletto o designato.
- Questa sentenza rappresenta un punto di vista nuovo, lanciando un segnale

Conclusioni

- RLS rimane una figura di primaria importanza quale soggetto fondamentale nel sistema di gestione della sicurezza aziendale: un intermedio di raccordo tra DL e lavoratori. La sua funzione è quella di facilitare il più possibile il flusso informativo verticale in materia di SSL.